**Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS**

**OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO DAL 15 OTTOBRE**

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 16 settembre 2021, ha approvato un decreto-legge (DL 127 del 2021) recante misure per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

**Obbligo di green pass**

Chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è tenuto ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19.

L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

L’obbligo riguarda il lavoro privato dipendente e autonomo e dunque si applica a tutti i collaboratori anche non alle dipendenze.

**Decorrenza e durata**

L’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre e sarà in vigore sino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.

**Lavoratori privi di certificazione**

I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

Il lavoratore che non sia in possesso di green pass non sarà licenziato, sono considerati assenti ingiustificati e senza retribuzione e sarà riammesso solo se in possesso di regolare certificazione verde. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

**Controlli**

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel DL 127/2021.

Le verifiche sul possesso della certificazione verde Covid-19 avverranno in modo sistematico al momento dell’accesso agli uffici, da parte di soggetti delegati dalla Direzione, formalmente indicati come soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. A chi risultasse sfornito di certificazione verde C-19 valida non potrà accedere all’attività e la circostanza sarà immediatamente comunicata alla Direzione.

L’accesso in Azienda in violazione della disposizione comporta nei confronti del lavoratore la segnalazione al Prefetto e l’applicazione della sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro e potrà essere soggetto a sanzione disciplinare.

Cordiali saluti.

Il Titolare